

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2423)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1967

Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 30 gennaio 1963, n. 70, ha disposto che le rette di ospedalità, dovute dai Comuni agli ospedali pubblici operanti nel quadro della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, vengano anticipate dallo Stato, mediante un apposito fondo annualmente stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno, fino al 30 giugno 1967, con diritto di rivalsa da parte dello Stato stesso verso i Comuni debitori.

Il servizio delle anticipazioni statali di cui si tratta, disciplinato in modo parzialmente innovativo rispetto al passato con la

citata legge del 1963, trae origine dal decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, ed ha avuto, da allora, una continuità nel tempo, attraverso vari provvedimenti legislativi di proroga e di modifica successivamente intervenuti (legge 9 aprile 1953, n. 307; articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968; legge 8 luglio 1957, n. 579; legge 2 aprile 1958, numero 293).

Tale servizio risponde, sostanzialmente, ad un duplice ordine di finalità, interessando in pari tempo il settore comunale e quello ospedaliero: da un lato, infatti, l'intervento anticipatorio dello Stato vale a con-

sentire ai Comuni, avuto riguardo alla loro perdurante situazione di difficoltà finanziaria, una opportuna dilazione nell'adempimento degli obblighi incombenti per il pagamento delle ospedalità e, dall'altro, sopprime alle esigenze delle amministrazioni ospedaliere e delle cliniche con servizi di pronto soccorso, assicurando ad esse una spedita riscossione dei crediti vantati verso i Comuni.

Il congegno strutturato dalla legge del 1963 implica, com'è noto, la ripartizione di spesa dal Ministero dell'interno d'intesa con quello della sanità, dell'apposito fondo tra le singole Provincie; i Prefetti, a loro volta, effettuano le anticipazioni agli enti creditori, d'intesa con i medici provinciali e le somme anticipate vengono poi recuperate dallo Stato per il tramite degli esattori comunali che attingono, per i versamenti dovuti, al gettito dei tributi locali.

Ora, in vista della data di scadenza della efficacia delle norme vigenti, è indispensabile assicurare, per un ulteriore periodo di tempo, la prosecuzione dell'attività di cui si tratta. Ciò, in quanto gli accennati moventi, che hanno indotto il legislatore, dal 1948, a disporre l'anticipazione statale delle rette di ospedalità ed a confermarne più volte la validità, si palesano ancora attuali, in relazione sia alle accentuate necessità funzionali delle strutture ospedaliere sia alla persistente impossibilità per i Comuni di far fronte direttamente e tempestivamente al pagamento delle somme dovute.

Nè, d'altro canto, si profilano attualmente concrete prospettive di una prossima normalizzazione della situazione finanziaria, tanto nei riguardi degli ospedali quanto dei Comuni, tali da indurre alla cessazione del

detto servizio nel termine di tempo previsto dalla legge in vigore.

A fronte, pertanto, delle esigenze e delle previsioni sopra esposte, con il presente disegno di legge s'intende prorogare la disciplina organica della materia, dettata dalla legge del 1963, per un periodo di tre anni e mezzo, cioè dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1970, senza peraltro recare alcuna innovazione della disciplina stessa, che appare convenientemente strutturata.

In correlazione con la prevista proroga, si stabilisce poi che il fondo destinato alle anticipazioni venga stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno sino a tutto l'anno finanziario 1970.

Il disegno di legge consta di due articoli.

Con l'*articolo 1* viene recepita e prorogata la vigente disciplina di cui alla legge 30 gennaio 1963, n. 70, e viene stabilito il nuovo termine di scadenza del servizio alla data del 31 dicembre 1970.

L'*articolo 2*, al *primo comma*, prevede che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno sia iscritto annualmente, sino all'anno finanziario 1970 incluso, il fondo occorrente per l'attuazione della legge.

Al *secondo comma*, viene stabilito il fondo in questione, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1967, nella misura di 7.500.000.000 di lire in quanto, in sede di previsione per l'anno 1967, è stata accantonata sullo stanziamento speciale concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, la somma predetta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, in materia di anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, sono prorogate sino al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è iscritto annualmente, sino all'anno finanziario 1970 incluso, il fondo occorrente per l'attuazione della presente legge.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1967, il fondo di cui al precedente comma è fissato in lire 7.500.000.000 e a tale onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.